

COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

(PROVINCIA DI TREVISO)

CAPITOLATO D'ONERI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il presente capitolato d'oneri ha ad oggetto, in conformità al Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e agli artt. 52 e 53 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 e in base ai vigenti Regolamenti comunali disciplinanti la materia, la concessione dei seguenti servizi:

- servizio di pubbliche affissioni;
- servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del diritto sulle pubbliche affissioni e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Art. 2 - Norme generali

La concessione, oltre che dalle norme previste dal presente capitolato, è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile e dalle disposizioni di legge. La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato. In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato ed in particolare la clausola di risoluzione espressa di cui all'art. 14.

Il Concessionario è tenuto inoltre ad osservare le disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina delle entrate comunali nonché nella legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 3 - Cauzioni

A garanzia del versamento del canone di concessione nonché degli altri obblighi derivanti dal presente capitolato, l'aggiudicatario è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto e dell'inizio dei servizi, cauzione definitiva costituita nei modi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa di ammontare pari al 20% dell'importo contrattuale.

Si applica quanto previsto dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, con beneficio di riduzione della cauzione riconosciuto ai concorrenti in possesso della certificazione di qualità. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è presentata in originale all'Amministrazione Comunale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione ufficiale di aggiudicazione. La cauzione prestata viene restituita o svincolata al termine della concessione solo successivamente alla consegna della documentazione contabile della concessione di cui al successivo art. 11, nonché

all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione.

La cauzione viene prestata a garanzia:

- del corrispettivo versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune;
- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la durata della concessione. In caso di mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Concessionario avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario.

Art. 4 - Rapporti con l'Ente e il contribuente

Il Concessionario è tenuto a garantire quanto segue:

- consulenza per le attività istruttorie preliminari all'approvazione di modifiche ai Regolamenti e/o alle delibere tariffarie;
- collaborazione per la gestione con gli uffici tecnici comunali delle manutenzioni/sostituzioni degli impianti di pubbliche affissioni;
- applicazione, nei rapporti con gli utenti/contribuenti, dello statuto del contribuente (L. 212/2000), nonché adeguata assistenza nello svolgimento, da parte dei medesimi degli adempimenti previsti dalla legge e dai Regolamenti comunali in materia di pubblicità e pubbliche affissioni;
- ogni altro servizio od attività aggiuntiva offerti in sede di gara.

Art. 5 – Concessione di Poteri

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, gli obblighi e i poteri inerenti la concessione, assumendo a proprio carico tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. Il concessionario non avrà diritto di rivalsa alcuna verso il Comune, anche in caso di maggiori oneri per le retribuzioni che si avessero durante il periodo di concessione del servizio.

Il Concessionario si impegna, nei confronti dei propri collaboratori e prestatori d'opera, al rispetto ed applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa. Il Concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale. L'Amministrazione comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il Concessionario ed il suo personale, pertanto, nessun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.

Il Concessionario nella gestione del servizio, adotta inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, e ciò anche nel caso in cui si avvalga di altri soggetti per la manutenzione degli impianti.

Il Comune si riserva la facoltà di conferire al/ai dipendente/i del concessionario le funzioni previste dall'art. 1 commi 159 (messi notificatori) e 179 (potere di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate) della L. 27.12.2006, n. 296.

Il Concessionario designa un funzionario responsabile che sottoscrive tutti i provvedimenti relativi all'accertamento e riscossione, al processo tributario e ai rimborsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale. La nomina di "funzionario responsabile" è comunicata al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sostituzione del responsabile stesso.

Art. 6 - Decorrenza e durata della concessione

La concessione ha durata per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2014 con decorrenza dal primo gennaio 2012 o, in alternativa, se l'aggiudicazione è successiva alla predetta data, dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del contratto di concessione.

Qualora la normativa vigente alla data della scadenza della concessione lo consenta e sussistano ragioni di convenienza e pubblico interesse, l'amministrazione si riserva la facoltà di disporre il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative volte alla trasformazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni in altra tipologia di entrata, il concessionario potrà continuare le attività necessarie per la gestione delle nuove entrate, salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali tra le parti.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale, qualora se ne ravvisasse la necessità e la convenienza, affidare alla ditta aggiudicataria, nel corso della validità del contratto, altri servizi complementari ed inerenti alle entrate comunali o riscossione coattiva, previa integrazione delle condizioni contrattuali in essere.

Art. 7 – Corrispettivo per la concessione dei servizi

Per la gestione dei servizi il concessionario è compensato a canone fisso. Il canone, nella misura offerta in gara, si intende al lordo di IVA se ed in quanto dovuta.

Relativamente alla riscossione coattiva dei crediti tramite ingiunzione per gli accertamenti non pagati dell'imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, in relazione alle spese da porre a carico dei contribuenti e dell'Ente, si applica quanto previsto in materia di ruolo esattoriale.

In caso di revisione delle tariffe o della disciplina del tributo, che comporti una variazione, superiore o uguale al 10%, in aumento o diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione, il canone sarà ragguagliato in aumento o in diminuzione in misura proporzionale alla variazione delle riscossioni.

Al concessionario saranno riconosciuti i diritti di cui al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Sono ammesse varianti in corso di esecuzione della concessione nei limiti di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 163/2006, comma 2, come attuato dal Regolamento previsto dalla predetta disposizione normativa.

Art. 8 – Versamenti

Il concessionario versa alla Tesoreria Comunale l'ammontare del canone offerto, ripartito in quattro rate entro 20 (venti) giorni dalle scadenze trimestrali stabilite al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Gli eventuali ritardi nel pagamento delle somme dovute dal concessionario, comporteranno il pagamento degli interessi moratori di legge sulle somme non versate che potranno essere rimosse utilizzando le vigenti procedure esecutive.

In caso di mancato o tardivo versamento delle somme dovute dal concessionario anche con riferimenti agli interessi moratori, il Comune può procedere ad escussione della cauzione secondo quanto previsto dall'art. 15 e alla immediata risoluzione del contratto, previa decadenza della concessione.

L'aggiudicatario con la stipula del contratto di concessione dovrà obbligarsi all'adempimento delle prescrizioni contenute dall'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Art. 09 - Responsabilità del Concessionario

Dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità dei servizi oggetto di concessione e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento Comunale. Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione stessa.

Art. 10 - Modalità operative

Servizio pubbliche affissioni – impianti e attrezzature

Il concessionario del servizio assume in consegna l'attrezzatura ed il materiale adibito all'esposizione dei manifesti - pubbliche affissioni - (impianti, tabelle, quadri).

Tali attrezzature ed il materiale dovranno essere riconsegnati al Comune alla scadenza della concessione in normale stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso. Verrà redatto apposito stato di consistenza e verbale in contraddittorio con il concessionario sia per la consegna iniziale, sia per la riconsegna al termine della concessione.

Il concessionario è tenuto ad adeguare gli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme contenute nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 assumendo l'onere, a stralci, anche di eventuali sostituzioni, forniture di impianti tipo standard e manutenzioni straordinarie. Ogni attività di sostituzione o nuova installazione di impianti da parte del Concessionario dovrà essere richiesta e coordinata dai competenti uffici comunali, ai fini di evitare rischi da sicurezza interferenziale. Per la fornitura e l'installazione di impianti per pubbliche affissioni in misura superiore alla superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 507/93, sarà stabilito di comune accordo tra le parti il corrispettivo spettante al Concessionario. Il Concessionario è tenuto a fornire ed installare gli eventuale impianti a regola d'arte e ad aggiornare il piano delle pubbliche affissioni. Tutti gli impianti saranno e resteranno di proprietà del Comune.

Gli impianti di pubblica affissione dovranno recare una targhetta con l'indicazione "Comune di @ – Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti per le pubbliche affissioni attualmente installati o di futura installazione, per tutta la durata del contratto.

L'ordinaria manutenzione comprende anche la rimozione periodica dei manifesti affissi e la tenuta in condizioni di perfetta efficienza e decoro degli impianti.

Le affissioni richieste dovranno essere eseguite in base alle richieste degli utenti, almeno con cadenza settimanale e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente a cura e spese del concessionario che ne assumerà la responsabilità.

Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente al concessionario il quale vi provvederà.

Le affissioni devono essere eseguite con personale del concessionario assunto con regolare contratto di lavoro subordinato.

Il concessionario dovrà provvedere alla copertura dei manifesti scaduti.

Il concessionario dovrà attenersi, nell'utilizzo degli spazi destinati all'affissione, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e nel regolamento comunale di applicazione.

Gestione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni

La gestione dell'Imposta di Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni è effettuata nel pieno rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e delle direttive del Comune.

Il concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, al rimborso e all'eventuale gestione

del contenzioso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione.

Il concessionario provvederà, in particolare:

1. a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza dell'imposta dovuta annualmente in cui sono indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti del concessionario con l'indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione ritenuta utile per l'utenza. L'avviso, con allegato il bollettino di c/c postale precompilato, dovrà essere spedito entro il termine previsto dai regolamenti comunali;
2. a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie o affissioni non dichiarate. L'accertamento/censimento sul territorio deve essere svolto all'inizio della concessione entro il primo anno d'imposta e ripetuto regolarmente con cadenza biennale, previo accordo con l'Ente. I soggetti incaricati delle attività di censimento dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento,
3. a trasmettere, in formato idoneo alla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e negli altri spazi pubblici riservati alla comunicazione istituzionale dell'Ente, le modalità di presentazione della dichiarazione di inizio e cessazione della pubblicità, di pagamento dell'imposta, il recapito istituito nel territorio comunale per la gestione del servizio ed ogni altra informazione utile al contribuente per l'assolvimento degli adempimenti connessi o conseguenti all'esposizione pubblicitaria richiesti dalla Legge o dai regolamenti,
4. costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune annualmente e comunque alla scadenza della concessione, sia su supporto cartaceo che elettronico in formato testo leggibile dai più comuni software di gestione testo dei sistemi Windows,
5. fornire, su richiesta del Comune, tutte le notizie e i dati statistici inerenti il servizio.

Gestione della riscossione coattiva

Il concessionario aggiudicatario dovrà provvedere alla riscossione coattiva delle entrate oggetto di concessione. E' facoltà dell'Ente affidare il servizio della riscossione coattiva anche di altre entrate dell'Ente con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara. Il concessionario se diverso da Equitalia S.p.A. e sue partecipate deve svolgere il servizio utilizzando l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. Il concessionario, diverso da Equitalia S.p.A., sottoscrive le ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910. La notifica delle ingiunzioni è effettuata a mezzo messo notificatore ai sensi della legge 296/2006, ufficiale giudiziario o ufficiale della riscossione. Il Concessionario, anche con un proprio ufficiale della riscossione, potrà attivare le procedure esecutive necessarie per conseguire la riscossione dei crediti secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 11 - Oneri a carico del concessionario

Responsabilità del concessionario

Dal giorno delle consegne e di effettivo inizio della gestione, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità dei servizi oggetto di concessione e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dal Regolamento Comunale. Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta dipendente dall'esercizio della concessione stessa.

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati alle persone ed alle cose tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione di cui al presente capitolato.

Il concessionario si obbliga a stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile con compagnia di primaria importanza al fine di garantire la copertura dei danni a persone o cose che dovessero derivare dalle attività in concessione.

Privacy, segreto d'ufficio e sicurezza banca dati

Il concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati.

Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i..

Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidategli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.

Il concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare sistemi dati e le infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.

Recapito per l'utenza

Il concessionario è tenuto ad istituire a sue spese e per tutta la durata della concessione un ufficio di recapito ubicato nel territorio comunale dedicato al servizio di sportello per il contribuente. L'ufficio di recapito deve essere opportunamente segnalato con una targa recante la scritta "[Denominazione della ditta concessionaria] – Concessionario del Comune di @ – Servizio pubbliche affissioni e gestione [indicare le entrate gestite]" o simile.

Il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio anche durante eventuali pause estive del personale incaricato nella gestione.

L'ufficio di recapito deve essere dotato di collegamento telefonico, posta elettronica e internet e deve assicurare un'apertura al pubblico sufficiente a garantire l'espletamento del servizio.

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.

Divieti

I servizi affidati in concessione sono qualificabili come servizi pubblici e devono, pertanto, essere svolti con continuità senza interruzioni.

E' nulla la cessione del contratto a terzi. E' fatto espresso divieto di sub concessione. E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 per il servizio di sportello al contribuente, previa acquisizione di autorizzazione dell'Ente. Non è ammesso il subappalto della materiale affissione dei manifesti che deve essere eseguita direttamente dal Concessionario con proprio personale assunto con regolare contratto di lavoro subordinato.

Sicurezza ed igiene del lavoro

1. Per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

2. Il concessionario comunica al Comune la designazione del responsabile della sicurezza entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio.

La gestione contabile

La gestione contabile è rapportata ad anno solare di riferimento.

Per la gestione del Diritto sulle pubbliche affissioni e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità sono applicate le disposizioni compatibili del D.M. 26.04.1994.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario trasmette al Comune il conto giudiziale, salvo diverse disposizioni normative.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il concessionario trasmette il rendiconto delle riscossioni effettuate. Tale rendiconto deve comprendere, in particolare, il riepilogo delle somme riscosse per ciascuna entrata e, nell'ambito di ciascuna entrata, la distinzione per tipologia, per modalità di pagamento e per anno di competenza e l'indicazione delle somme derivanti da violazioni e oneri accessori.

La documentazione relativa alla gestione contabile dei servizi dovrà inoltre essere prodotta a semplice richiesta del Comune, entro 30 (trenta) giorni, per i controlli che l'Ente intenderà effettuare.

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della concessione, il concessionario dovrà trasferire al Comune o direttamente al nuovo concessionario, l'archivio delle utenze su supporto cartaceo ed informatico e comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge e deve cessare ogni atto inerente la gestione.

Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rendere conto di tutte le posizioni contributive inadempienti e/o morose su cui sono state attivate le procedure di riscossione coattiva ma non ancora concluse.

Art.12 – Oneri del Comune

Il Comune, attraverso gli organi tecnici, amministrative e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi.

A tal fine, s'impegna a:

- comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal concessionario in relazione al presente capitolato;
- trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi.

Il Comune, se consentito dalle norme vigenti, abilita il Concessionario all'accesso al sistema SIATEL o altro analogo attraverso l'attribuzione di regolari user id e password. Il Concessionario utilizzerà l'accesso a Siatel 2.0 – PuntoFisco esclusivamente per la verifica delle anagrafiche nella gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per la verifica delle informazioni necessarie per l'avvio delle procedure esecutive a seguito di regolare notifica delle ingiunzioni di pagamento insolute. Qualora l'Ente non possa attribuire l'accesso al sistema Siatel 2.0 – PuntoFisco, il Concessionario trasmette all'Ente le richieste di visura. Entro i successivi 10 giorni l'Ente restituisce al Concessionario le visure richieste.

Art. 13 - Ispezioni e controlli

Il Comune potrà disporre di tutti i controlli che riterrà opportuni al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il controllo può essere effettuato anche presso gli uffici del concessionario.

Il concessionario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune riterrà di eseguire, nonché a fornire al Comune stesso tutta la documentazione, le notizie ed i dati che gli saranno richiesti, consentendo a tal fine l'accesso da parte degli incaricati del Comune.

Art. 14 – Inadempienze, penalità e clausola risolutiva espressa

Il Comune, in caso di inadempimenti del Concessionario che possono incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull'efficienza ed efficacia dei servizi, prima della notifica al concessionario della formale e motivata diffida e contestazione, invita, a mezzo raccomandata a.r., anticipata via fax, il Concessionario stesso a provvedere alla corretta e completa esecuzione del contratto indicando le irregolarità riscontrate. Se entro il termine di 10 giorni lavorativi il Concessionario ottempera a quanto richiesto dall'Ente, l'inadempimento non potrà essere formalmente contestato dall'Ente, né potranno essere applicate penali o decadenze dalla concessione. In caso contrario, decorsi 10 giorni lavorativi senza che il Concessionario abbia posto termine alla irregolarità riscontrata dall'Ente, ovvero non abbia motivatamente giustificato le predette irregolarità, lo stesso procede alla formale notifica della contestazione di addebito e della comunicazione di avvio del procedimento di irrogazione delle penali e/o di decadenza della concessione. La predetta contestazione conterrà l'invito al Concessionario a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato, pena l'applicazione delle seguenti penalità, fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito al successivo art. 15:

- a. per la mancata assunzione del servizio alla data stabilita € 3.000,00;
- b. per la mancata effettuazione delle verifiche sul territorio previste dall'art. 10 con le cadenze ivi indicate, € 1.000,00;
- c. per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, alle disposizioni impartite dal Comune o previste dai regolamenti o in caso di negligenza nell'esecuzione dei servizi o di mancato rispetto degli impegni assunti nel progetto tecnico proposto in sede di gara, verrà applicata una penale pari ad € 1.000,00.

Il Concessionario entro 10 giorni dal ricevimento della formale contestazione da parte dell'Ente notifica all'Ente stesso le proprie ragioni e difese. Entro i successivi 10 giorni l'Ente notifica al Concessionario il provvedimento di archiviazione, ovvero il provvedimento di irrogazione delle penali e/o la decadenza della concessione. Sono fatti salvi eventuali diversi termini del procedimento. Per notificazione si intende anche la trasmissione a mezzo posta raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

Ferma restando l'applicazione della penale, qualora il concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel termine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo addebito al concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo dell'importo addebitato sulla cauzione.

Il concessionario deve procedere al pagamento delle penalità comminate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento. Qualora il concessionario, entro tale termine, non effettui il pagamento, l'ammontare delle penali sarà prelevato dalla cauzione. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione comunale.

L'omesso o tardivo riversamento delle somme dovute all'Ente per un periodo superiore a 10 giorni anche se per una sola volta, è considerato a tutti gli effetti inadempimento grave e si applica quanto previsto dall'art. 1456 del Codice Civile. L'Ente senza indugio escute la fideiussione, dichiara la decadenza della concessione e comunica al concessionario la risoluzione del contratto, intimando al concessionario stesso di cessare ogni attività, ivi compresa la riscossione delle entrate in concessione.

Art. 15- Decadenza e risoluzione del contratto

La decadenza del concessionario è pronunciata dall'Ufficio competente dell'Ente su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, nei seguenti casi:

- a. per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289, salva diversa disposizione normativa vigente;

- b. mancata assunzione dei servizi alla data stabilita, ferma l'applicazione della penale;
- c. fallimento o concordato preventivo, salva diversa disposizione normativa vigente;
- d. inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;
- e. mancato riversamento delle somme dovute all'Ente alle prescritte scadenze anche per una sola volta;
- f. ritardato riversamento delle somme dovute all'Ente, maggiore di 10 giorni dalle prescritte scadenze anche per una sola volta;
- g. inadempienze contrattuali gravi, quali, ad esempio, la mancata costituzione del deposito cauzionale o il suo mancato reintegro, l'inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione dei servizi, ripetute omissioni nella presentazione delle rendicontazioni trimestrali, sospensione o interruzione del servizio per negligenza del concessionario.

Per ogni altra inadempienza qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

In caso di decadenza del concessionario, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione dei servizi al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperienza della procedura di gara.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e di riscossione; allo scopo il Comune diffida gli utenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto, procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio con il concessionario stesso.

Il Comune, inoltre, procede all'incameramento del deposito cauzionale o si rivale, mediante trattenuta, sui crediti del concessionario, fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti, ed inoltre provvede all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al concessionario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.

Al concessionario decaduto sono, altresì, addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta inadempiente.

Qualora nel corso della gestione, si verificano situazioni tali da determinare pericolo relativamente alla sostenibilità economica della concessione in riferimento ai costi del lavoro e della sicurezza, il Concessionario ha diritto di ottenere il recesso dalla concessione previa comunicazione da inviare entro il 30 giugno dell'anno d'imposta al termine del quale il recesso produrrà effetti.

In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, la stazione appaltante procede ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di concessione.

Resta stabilito che la concessione si intende risolta, senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione, qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

Art. 16 – Controversie

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è quello di Treviso.

Art. 17 - Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.